

Associazione Dimore Storiche Italiane

SEZIONE REGIONALE VENETO

REGOLAMENTO

Approvato dal Comitato Direttivo della Sezione Veneto nella
riunione in videoconferenza del 18 Marzo 2021
e in assemblea dai Soci il 19 Novembre 2021

ART. 1 – GENERALITÀ

La Sezione Veneto è l'organo regionale che ha il compito di contribuire, in sede locale, alle attività sociali e al raggiungimento degli scopi statutari dell'Associazione Dimore Storiche Italiane, e in particolare:

- promuove lo sviluppo dell'Associazione nella Regione Veneto;
- tiene regolarmente informata la Segreteria Nazionale sulla situazione delle dimore storiche della Regione Veneto e sulle normative regionali e locali in ordine ai fini perseguiti dall'Associazione;
- intrattiene rapporti con le autorità regionali nonché con gli organi periferici del Ministero per i Beni Culturali;
- fornisce assistenza ai Soci ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto nei modi stabiliti dal Comitato Direttivo.

La sede della Sezione può essere fissata presso il domicilio del Presidente di Sezione.

ART. 2 – ORGANI

Sono organi della Sezione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Presidente;
- il Comitato Direttivo.

Il Presidente può nominare un Segretario.

Il Presidente può nominare un Tesoriere nella persona di un componente del Comitato Direttivo.

ART. 3 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è costituita dai Soci della Sezione in regola con il pagamento delle quote. I Sostenitori, i Membri Onorari che non abbiano anche la qualifica di Soci e gli Amici delle Dimore Storiche possono assistervi senza diritto di voto. Sono ammesse deleghe in numero non superiore a tre. La delega deve essere affidata esclusivamente a un Socio.

L'Assemblea si riunisce presso la sede della Sezione o in altri luoghi purché situati all'interno del territorio della Regione Veneto.

L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta all'anno per deliberare in merito al programma operativo della Sezione, alle cariche sociali, alle eventuali modifiche del presente Regolamento e per eleggere o integrare quando occorra il Comitato Direttivo. Si riunisce in sessione straordinaria ogni qual volta il Comitato Direttivo ne ravvisi l'opportunità, oppure quando ne venga fatta richiesta da un numero di Soci pari almeno a un quinto del numero complessivo dei Soci. L'Assemblea è convocata dal Presidente, e, in caso di sua assenza o impedimento, da un Vice-Presidente.

L'Assemblea è convocata mediante lettera o comunicazione telematica, da inviarsi almeno trenta giorni prima della data fissata per l'Assemblea. L'avviso di convocazione deve specificare il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno con l'indicazione degli argomenti da trattare. Fra la prima e la seconda convocazione deve essere previsto un intervallo di almeno un'ora.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Sezione; in caso di sua assenza da un Vice-Presidente, e, *in extremis*, da uno dei componenti del Comitato Direttivo, il più

votato. Le funzioni di Segretario dell'Assemblea sono affidate al Segretario del Comitato Direttivo se nominato, o, in caso di sua assenza, ad altra persona indicata dal Presidente. L'Assemblea ordinaria così come l'Assemblea straordinaria, regolarmente convocate, sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Soci, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

ART. 4 - COMITATO DIRETTIVO

Il Comitato Direttivo è composto da non meno di sette e non più di undici Soci. Il numero dei componenti è stabilito dal Comitato Direttivo prima della convocazione dell'Assemblea che deve provvedere alla sua elezione.

I componenti del Comitato Direttivo sono eletti dall'Assemblea, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I componenti del Comitato Direttivo decadono dalla carica dopo tre assenze ingiustificate. Il componente dimesso, deceduto, o comunque decaduto, è automaticamente sostituito dal primo dei candidati non eletti secondo le procedure descritte all'art. 5.

Il Comitato Direttivo si riunisce almeno tre volte all'anno dietro convocazione del Presidente per attuare le deliberazioni dell'Assemblea e per svolgere quanto occorra al conseguimento degli scopi sociali. Il Comitato Direttivo è convocato mediante lettera o comunicazione telematica o telefonica con preavviso di almeno cinque giorni. La sede della riunione è fissata presso il domicilio del Presidente della Sezione Regionale o altrove.

La riunione del Comitato Direttivo è valida se è presente almeno la metà più uno dei suoi componenti. Sono valide anche le riunioni non convocate formalmente qualora siano presenti tutti i suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei votanti; in caso di parità prevale la proposta sostenuta dal Presidente.

Il Comitato Direttivo:

- cura e promuove l'adesione di nuovi Soci;
- esprime il proprio parere sulla loro ammissibilità;
- propone la nomina di Sostenitori o di Membri Onorari;
- esprime il proprio parere sulle analoghe proposte provenienti dal Comitato Nazionale;
- amministra la Sezione Regionale;
- predispone il rendiconto economico consuntivo da inviare al Comitato Direttivo dell'Associazione e il programma operativo da sottoporre all'Assemblea di Sezione;
- delibera sulle questioni ed iniziative di carattere generale e di particolare importanza della sezione.

ART. 5 – ELEZIONE DEI COMPONENTI DEL COMITATO DIRETTIVO

Tutti i Soci della Sezione possono candidarsi alla elezione nel Comitato Direttivo.

I candidati sono votati nell'ambito di un elenco predisposto dal Comitato Direttivo. I soci che intendono candidarsi devono presentare al Comitato Direttivo un *curriculum vitae* redatto, secondo le modalità e i formati stabiliti dal Comitato Direttivo, almeno dieci giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea elettorale. La lista dei candidati con i loro *curricula* è a disposizione per consultazione presso la Segreteria della Sezione, alla quale potrà essere richiesta dai Soci l'invio in via telematica; sarà anche a disposizione nella sede dell'Assemblea elettorale. Ciascun Socio può votare esclusivamente i candidati indicati nella lista elettorale e comunque non può votare più dei candidati eleggibili. Le schede che contengono un numero di voti superiore sono nulle. Il numero dei candidati eleggibili viene stabilito dal Comitato Direttivo nell'atto di convocazione dell'Assemblea, in numero dispari non superiore a 11.

ART. 6 – PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Comitato Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza assoluta dei votanti in presenza o in remoto.

Il Presidente nomina due Vice-Presidenti fra i componenti del Comitato Direttivo.

Il Presidente dura in carica tre anni e può svolgere tale funzione per non più di tre mandati consecutivi. Nel caso in cui il Presidente venga nominato Presidente Nazionale, ai sensi dell'art 10 dello Statuto dell'Associazione viene sostituito dal Vice-Presidente che ha ottenuto più voti in sede di elezione del Comitato Direttivo, che resta in carica fino all'elezione del nuovo Presidente. Il Presidente cessato dalle sue funzioni è membro di diritto del Comitato Direttivo per un ulteriore triennio, e partecipa alle sue riunioni senza diritto di voto.

Il Presidente:

- rappresenta la Sezione nel Comitato Direttivo dell'Associazione e di fronte ai terzi nei limiti della sua autonomia;
- rappresenta la Sezione a manifestazioni, convegni e nei rapporti con le Soprintendenze, salvo delega ad altro membro del Comitato Direttivo;
- sovrintende all'esecuzione delle decisioni del Comitato Direttivo;
- dirige l'attività della Sezione;
- cura i contatti tra la Sezione e la Sede Centrale;
- partecipa alle riunioni del Comitato Direttivo dell'Associazione e ne riferisce al Comitato Direttivo della Sezione;
- cura la trasmissione delle candidature dei nuovi Soci al Comitato Direttivo.

ART. 7 – SEGRETARIO

Il Segretario, se nominato, collabora con il Presidente, e, secondo le direttive dello stesso e del Comitato Direttivo:

- riveste la funzione di Tesoriere e cura l'amministrazione della Sezione in assenza di persona a ciò nominata dal Presidente;
- redige e conserva i verbali delle Assemblee e del Comitato Direttivo;
- tiene i contatti tra la Sezione e l'Associazione Dimore Storiche, nonché tra la Sezione e i Soci;
- svolge tutte le mansioni delegategli dal Presidente.

ART. 8 – DELEGAZIONI

Nelle provincie di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza possono essere costituite Delegazioni Provinciali.

Le Delegazioni Provinciali sono dirette da un Responsabile nominato dal Comitato Direttivo della Sezione Regionale. Il Responsabile svolge la propria attività in stretta collaborazione con il Comitato Direttivo della Sezione Regionale.

ART. 9 – RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle norme dello Statuto e del Regolamento nazionale dell'Associazione Dimore Storiche Italiane, che sempre prevalgono su quelle del presente Regolamento qualora fossero in contrasto con esso.